



Sentenza n. 5/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Sabrina Facciorusso

Giudice

Guido Tarantelli

Giudice relatore

Nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23795** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40225 reso dall'agente contabile Santina Rosetta Peta in qualità di Economo del Comune di Caraffa di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, udito, per l'Ufficio del Pubblico Ministero, il S.P.G. Giovanni Di Pietro che concludeva come da verbale di udienza; per l'Agente contabile nessuno è comparso.

FATTO

1. Con relazione n. 474/2023 il Magistrato istruttore rappresentava che il conto giudiziale n. 40225, depositato presso la segreteria della Sezione in data 16 marzo 2022, a

seguito del giudizio per resa di conto 23053 e concluso con decreto fuori udienza n° 88/2022, risulta sottoscritto dall'agente contabile e presenta il visto di regolarità apposto dal sindaco del Comune di Caraffa di Catanzaro.

Sul conto sono riportati in modo estremamente sintetico i dati di gestione, suddivisi per i periodi I – II e III – IV trimestre, indicando i mandati di pagamento dal/al, i totali periodici, il totale delle spese effettuate, che ammonta ad Euro 4.489,24.

Manca, quindi, l'indicazione:

- dei buoni economali;
- delle determine periodiche di discarico;
- dell'anticipazione di cassa ricevuta;
- della restituzione a fine esercizio dell'anticipazione.

La documentazione complessivamente acquisita a seguito dell'attività istruttoria ha reso manifesto un ambito gestionale permeato da diversi e insanabili elementi di criticità che non permettono il discarico.

Il Magistrato istruttore richiamava la normativa relativa al discarico delle spese di modesta entità sostenute per l'acquisizione di beni e servizi necessari a soddisfare le esigenze di funzionamento degli uffici e le procedure proprie della gestione economale derivanti prescrizioni di Legge e regolamentari.

In particolare, indicava che l'attività dell'Economo risulta disciplinata dal Regolamento del 15 aprile 1997 che indica, tra

l'altro: all'art. 3 c. 1 il limite delle singole spese in Lire 500.000, che attualizzato può ritenersi in Euro 250,00 (operando un arrotondamento in eccesso) e all'art. 6 la tipologia delle spese consentite.

Nel corso dell'anno 2019 sono state sostenute spese per complessivi euro 4.489,24, delle quali l'elencazione generica e la conferma dell'ammontare indicato sul conto si è rinvenuta nel Giornale di cassa. La documentazione giustificativa delle spese, di norma costituita dai buoni economici corredati dalle richieste di fornitura dei beni e dei servizi, dalle autorizzazioni di spesa, et *similia*, è risultata essere unicamente la documentazione fiscale recante l'annotazione del protocollo del Comune, e solo da questa si è potuta desumere la natura delle spese, onde valutarne l'ammissibilità.

La relazione indicava che, ad un primo esame, nonostante le riferite carenze, si è ritenuto di poter considerare comunque ammissibili al discarico un insieme di spese, per le quali si è scorta l'attinenza ai fini istituzionali, quindi l'utilità al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento degli uffici.

Per altre, invece, il mancato supporto di esauriente documentazione giustificativa ha reso indispensabile un approfondimento istruttorio, ad esito del quale l'Istruttore ha ritenuto di poter escludere dalle criticità alcune spese, mentre non è stato possibile rimuovere gli elementi di criticità riguardanti specifiche spese:

- Partecipazioni lutto:

- spesa n° 1 telegramma di cordoglio € 5,50.

- spesa n° 5 manifesti funebri € 60,00.

La tipologia di spesa non rientra tra quelle minute ed urgenti di carattere diverso necessarie per il funzionamento di uffici e servizi dell'Ente, né ancora tra quelle giustificabili per esigenze di rappresentanza, quest'ultime ammissibili se ricomprese tra le previsioni regolamentari ed esclusivamente qualora sussista la caratteristica di promozione verso l'esterno dell'Ente, che nel caso in esame, tra l'altro, non è assolutamente attribuibile.

- Assistenza sociale

- spesa n° 10 beni di prima necessità destinati a famiglie bisognose € 41,79.

- spesa n° 20 beni di prima necessità destinati a famiglie bisognose € 40,38.

Le spese non rientrano tra le previsioni regolamentari, e comunque non sono supportate da documentazione giustificativa che dia prova:

- della destinazione dei beni;

- del riconoscimento dello stato di bisogno dei destinatari dei beni, determinato da specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Pasti/generi alimentari

- spesa n° 76 € 30 – fornitura bibite/panini operai in mobilità – trasloco scuola

- spesa n° 88 € 14,95 – fornitura buffet rosticceria in occasione

della manifestazione di Presentazione del libro "Cento battiti"

- spesa n° 90 € 50 – fornitura buffet rosticceria in occasione

della manifestazione di Presentazione del libro "Cento battiti"

- spesa n° 71 € 50 – acquisto targa + astuccio

- spesa n° 93 € 25 – acquisto targa + astuccio

- spesa n° 65 € 70 – acquisto piante

- spesa n° 31 € 78 – acquisto libro "Storia degli albanesi".

Pur risultando l'impegno e la partecipazione

dell'Amministrazione comunale agli eventi connessi alle spese,

per cui potrebbero anche essere considerate nel novero di quelle

sostenute per motivi di rappresentanza, tale fattispecie non

rientra tra le previsioni regolamentari.

Tali spese, quindi, venivano ritenute irregolarmente sostenute e

di conseguenza costitutive di un ammanco in danno

all'Amministrazione comunale per un totale di euro 525,62.

Ambito gestionale

La relazione indicava che i riscontri avuti dall'agente contabile

e dal Comune di Caraffa di Catanzaro nel corso della fase

istruttoria hanno dato visibilità ad una gestione del servizio

economale svoltasi in modo decisamente approssimativo, in un

contesto confuso e disordinato, sotto l'aspetto sia

amministrativo che contabile, circostanza di cui già la sola

modalità di redazione del conto ha costituito un indicatore,

specificando che la corretta e dettagliata compilazione dei conti

giudiziali su modelli predeterminati risponde all'esigenza di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni, di Legge e regolamentari, proprie della gestione stessa.

Sintetizzando la rappresentazione delle criticità riscontrate, veniva indicato che l'applicazione con sufficiente diligenza di elementari principi contabili avrebbe consentito di evitare: • l'esistenza di un residuo di cassa, peraltro non quantificato, dal precedente esercizio; • la mancata contabilizzazione dell'anticipazione di cassa e dei reintegri del fondo economale; • la confusione tra diverse gestioni, posto che per far fronte alle spese si è fatto costante ricorso a somme di denaro provenienti da riscossioni operate dagli agenti contabili interni; • l'evidente omissione del normale iter di spesa, rilevata l'assenza di richieste di forniture, relative autorizzazioni, buoni economali; • il mancato riversamento a fine esercizio del fondo cassa (a quanto pare, riversato soltanto nel corso del 2021); ciò oltre all'assenza delle verifiche trimestrali obbligatorie, previste dal TUEL ad opera dell'Organo di revisione, quale elemento contributivo al verificarsi e perpetuarsi delle irregolarità succitate.

Venivano inoltre indicate criticità circa l'operato dell'allora Responsabile dei servizi finanziari, Rocco Lo Prete, il quale, *“risulterebbe aver avuto ruolo attivo nella gestione economale”*, circostanza rilevabile:

- dai mandati e dalle reversali a lui intestati nella qualità

di “Economo comunale – Rag. Rocco Lo Prete”

- dalla nota di riscontro prot. 2556 del 26/9/2023

dell'attuale Responsabile dei Servizi finanziari con la

quale trasmette in allegato “...la relazione integrativa del

rag. Rocco Lo Prete in qualità di Responsabile dell'Area

Finanziaria ed Economo Comunale per l'esercizio

finanziario 2019...”).

Ed è proprio l'appena citata relazione, che di seguito si riporta,

a fornire il quadro esaustivo dell'irregolarità della gestione. “...In

relazione all'ulteriore richiesta di chiarimenti inerenti l'istruttoria

sul conto giudiziale n. 40225 da parte della Corte dei Conti con

nota n. 4031 del 19.09 c.a., il sottoscritto rag. Rocco Loprete in

qualità di Responsabile pro-tempore nel 2019 dell'Area

Finanziaria, ed in esecuzione della delibera di Giunta Municipale

n. 103 dl27/12/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione

anticipazione fondi servizio economato anno 2019" dichiara che

ha operato non in maniera strettamente rigorosa nel senso che:

1. Non ha provveduto a versare le somme residue per il servizio

economato relative all'anno finanziario 2018 affinché restassero

in disponibilità dell'economo comunale per sopperire alle spese

minute urgenti e necessarie in quanto il servizio di tesoreria

comunale rimaneva inattivo a partire dal 16/12/2018 al 20-

25/01/2019 come da prassi; 2. Nel corso dell'anno si continuava

ad operare utilizzando le somme rimosse dagli agenti contabili e

comunque nel pieno rispetto della rendicontazione e documentazione delle somme riscosse e pagate, e così fino alla chiusura dell'esercizio. Si fa presente che il revisore dei conti pro — tempore non ha mai sollevato obiezioni su questa modalità che per quanto non conforme alle regole contabili, comunque è sempre stata trasparente e chiara come da documentazione già inviata. Per quanto riguarda la dipendente rag. Santina Rosetta Peta, poiché il sottoscritto l'aveva nominata economo comunale nel 2011, pur non avendo reiterato la nomina ad economo comunale successivamente all'adozione della summenzionata delibera di giunta municipale 103/2018 ha comunque svolto le funzioni di agente contabile con la supervisione del sottoscritto che da prassi su ogni mandato e reversale apponeva la propria firma, che curava, inoltre, direttamente i rapporti con la Tesoreria Comunale . Si evidenzia, inoltre, che le somme a disposizione dell'Economo comunale alla fine dell'esercizio finanziario 2019, sono state utilizzate per spese varie durante l'esercizio finanziario 2020. Ad ogni buon fine, si fa presente che l'intero fondo economale residuo al 31/12/2020 e relativo agli anni 2019-2020, al netto degli incassi e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2020, è stato interamente versato presso la Tesoreria comunale nel corso del 2021 con reversali · n. 164 del 19/05/2021 pari a € 3.000,00· n. 505 del 30/11/2021 pari a €1.510,39...”

Alla luce di quanto sopra il Magistrato istruttore indicava:

- un ammanco per complessivi € 525,62= da rifondersi al

Comune di Caraffa di Catanzaro, derivante dalla somma delle spese da ritenere irregolarmente sostenute;

- ritenere, quindi, non ammissibile a discarico la gestione, oltre che per il succitato ammanco, anche in ragione delle ulteriori irregolarità rilevate, che consistono:

- nell'esistenza di un residuo di cassa, peraltro non quantificato, dal precedente esercizio;

- nella mancata contabilizzazione dell'anticipazione di cassa e dei reintegri del fondo economale:

- nella confusione tra diverse gestioni, posto che per far fronte alle spese si è fatto costante ricorso a somme di denaro provenienti da riscossioni operate dagli agenti contabili interni;

- nell'evidente omissione del normale iter di spesa, rilevata l'assenza di richieste di forniture, relative autorizzazioni, buoni economali;

- il mancato riversamento a fine esercizio del fondo cassa (a quanto pare, riversato soltanto nel corso del 2021).

- considerare la responsabilità concorrente del signor Rocco Lo Prete, in ragione dell'apparente compartecipazione alla gestione economale.

2. Il decreto di fissazione udienza n. 427/2023 e la relazione veniva notificata all'agente contabile in data 16.1.2024.

3. L'agente contabile con memoria del 22.2.2024 rappresentava che in riferimento alla richiesta del 27/10/2023

prot. n. 2957 aveva proceduto a rifondere al Comune di Caraffa di Catanzaro la somma di € 525,62 derivante dalle spese da ritenere irregolarmente sostenute, come rilevato dalla Corte dei conti nella nota indicata; in particolare, rappresentava che *“per far sì che l’incongruenza rilevata non costituisca un ammanco in danno all’Amministrazione Comunale, la sottoscritta ha provveduto ad effettuare un versamento alla tesoreria comunale dell’importo pari a € 525,62”*, allegando la copia dell’avvenuto pagamento mediante bonifico all’ente Poste Italiane del 22/02/2024 per l’emissione della reversale di competenza.

4. Con ordinanza n. 64/2024, considerato che dalla documentazione depositata in allegato risultava un “ordine di bonifico sepa” privo di sottoscrizione o timbri, veniva richiesta prova dell’avvenuto pagamento.

5. In data 27.8.2024 veniva depositato dall’amministrazione la documentazione attestante l’avvenuto pagamento (copia della quietanza di incasso e della reversale) di € 525,62.

6. All’udienza del 10 dicembre 2024 per l’Agente contabile nessuno è comparso. Il Pubblico Ministero di rimetteva alle valutazioni del Collegio.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. In via preliminare si osserva che il magistrato istruttore nella propria relazione ha chiesto di *“considerare la responsabilità concorrente del signor Rocco Lo Prete, in ragione*

dell'apparente compartecipazione alla gestione economale"; tale

richiesta esula dall'esame del presente giudizio, considerato che

il conto è stato sottoscritto e presentato da Santina Rosetta Peta

e, dunque, a lei deve essere imputato il conto e contestate le

relative irregolarità.

La sottoscrizione del conto, infatti, genera necessariamente

un'assunzione di paternità dell'atto, intestando le relative

responsabilità di legge.

Ciò premesso, si osserva che la relazione del magistrato

istruttore ha evidenziato oltre ad alcune irregolarità un

ammanco di € 525,62 a detrimento del Comune di Caraffa di

Catanzaro, derivante dalla somma delle spese irregolarmente

sostenute.

Si osserva che l'agente contabile, a seguito della contestazione

mossa, ha provveduto all'integrale ristoro dell'ammanco, dando

prova dell'avvenuto pagamento, come da quietanza d'incasso e

reversale in atti, determinando sotto tale profilo, la definizione

del giudizio con l'avvenuto pagamento e, dunque, la cessazione

della materia del contendere.

8. Considerato che, comunque, l'ammanco risulta sanato solo a

seguito dell'apertura del giudizio ricorrono le condizioni per la

condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza

virtuale, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,

